



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti

Proposta nr. 116 del 28/12/2010 -
Determinazione nr. 3175 del 28/12/2010

OGGETTO: Azienda Agricola Rossi Alberto di Reana del Roiale (UD). D.Lgs. n. 99/1992, L.R. n. 24/2006. Autorizzazione all'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura, su terreni siti in provincia di Pordenone.

IL TECNICO AMBIENTALE

PREMESSO che:

- il signor Rossi Alberto, nato a Udine il 12 marzo 1967 e residente in Reana del Roiale (UD) in via I° maggio n. 15, in qualità di Titolare dell'Azienda Agricola Rossi Alberto, con sede legale in Reana del Roiale (UD) in via I° maggio n. 15, ha presentato istanza, datata 12.05.2010, pervenuta il 14.05.2010 e assunta al prot. n. 42833 del 14.05.2010, di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 99/1992, all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione in terreni siti in provincia di Pordenone;
- l'istanza stessa è stata successivamente integrata con la documentazione pervenuta in data:
13.07.2010 assunta al prot. n. 58468 del 16.07.2010;
09.08.2010 assunta al prot. n. 63897 del 10.08.2010;
06.12.2010 assunta al prot. n. 88934 del 06.12.2010;

DATO ATTO che alla predetta istanza e successive integrazioni sono indicate:

- le tipologie di fanghi da utilizzare, che rispettano le condizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 99/92;
- le colture destinate all'impiego dei fanghi, seminativi di cereali e oleaginose;
- i mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi, spandifango trainato da trattore agricola;
- che i fanghi sono prelevati direttamente presso gli impianti di depurazione da autotrasportatori regolarmente autorizzati, non sono stoccati, miscelati, diluiti, trattati e/o additivati con altri fanghi o altri prodotti;

VISTA la nota della Provincia di Pordenone prot. n. 67804 del 01.09.2010 di avvio del procedimento;

FATTO PRESENTE che la Provincia di Pordenone con nota prot. n. 92606 del 22.12.2010 ha sollecitato la competente Direzione regionale l'emanazione del regolamento di cui all' art. 3 comma 28 della L.R. 24/2009, al fine di una completa analisi in sede d'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura;

DATO ATTO che in data 28.09.2010 e 23.12.2010 si sono svolte le riunioni della Conferenza di Servizi indetta per l'istruttoria dell'istanza, alle quali sono stato invitati a partecipare il Comune di Maniago in quanto l'Azienda Agricola Rossi Alberto intende utilizzare terreni ricompresi in tale comune, l'ARPA FVG Dipartimento di Pordenone per il supporto tecnico previsto dalla L. R. 6/98 e l'A.S.S. n. 6 "Friuli occidentale" per le specifiche

competenze in campo di igiene pubblica;

PRESO ATTO che la Conferenza di Servizi ha esaminato la documentazione presentata dalla predetta Azienda agricola per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell'art. 9 del D. Lgs. 99/1992, esprimendo parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- risulta necessario integrare, ai fini del rispetto dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 99/1992, i parametri analitici dei fanghi, oltre a quelli già previsti dall'allegato IB e IIB del D. Lgs. 99/1992, con alcuni parametri di cui alla tabella 1.1.della delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, quali:
 - o Arsenico e suoi composti (come As);
 - o Benzo[a]pirene;
 - o Cromo esavalente e suoi composti (come Cr);
 - o Policlorobifenili;
 - o Selenio e suoi composti (come Se);
 - o 1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina;
 - o 1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzodiossina;
 - o 1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina;
 - o 2,3,7,8 - Tetraclorodibenzo-p-diossina;
 - o 2,3,7,8 - Tetraclorodibenzofurano;
 - o Policlorodibenzodiossine escluse quelle suelencate;
 - o Policlorobenzofurani esclusi quelli suelencati;

inoltre:

- che le date previste per l'utilizzazione dei fanghi, indicate nella notifica, siano confermate per le vie brevi (fax o e-mail) entro 48 precedenti dalla prevista distribuzione sui terreni;
- che le analisi del terreno e dei fanghi, compreso il campionamento siano eseguite da tecnici e laboratori abilitati;
- che il campionamento dei fanghi per le analisi sia eseguito presso il depuratore dove sono prodotti;

FATTO PRESENTE che la Conferenza di Servizi ha ritenuto opportuno che vengono suggeriti all'Azienda i limiti riguardanti le fasce di rispetto ove non distribuire i fanghi;

VISTO il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio di Udine di data 22.03.2010 dell'Azienda Agricola Rossi Alberto attestante, fra l'altro, che nulla osta ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575;

VISTO:

- la Legge Regionale n. 24/2006, inerente le competenze attribuite alle Province in materia di rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione;
- il Decreto Legislativo n. 99/1992 "attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" parte III " Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche", che fa salva la disciplina del sopraccitato Dlgs. n. 99/1992 che prevede che i fanghi derivati dal trattamento delle acque reflue devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato;

RITENUTO, pertanto di accogliere l'istanza dell'Azienda Agricola Rossi Alberto;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, l'Ordinanza Presidenziale n. 12/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il Settore Tutela Ambientale, nonché le Determinazioni Dirigenziali n. 628 del 21.03.2007 e n. 4 del 05.01.2010, di conferimento al Tecnico Ambientale p.i. Valentino Busolini di deleghe di funzioni dirigenziali;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui alla L.R. 24/2006 e D.Lgs. 99/1992, l'Azienda Agricola Rossi Alberto, con sede legale in Reana del Roiale (UD) via I° Maggio n. 15, è autorizzata all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura in terreni siti in provincia di Pordenone, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti:

a) Condizioni per l'utilizzazione:

È ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi indicati dall'art. 2 del D. Lgs. 99/1992 se ricorrono le seguenti condizioni:

- sono stati sottoposti a trattamento;
- sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
- non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

L'utilizzazione dei fanghi è consentita qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nell'allegato I A del D.Lgs. 99/1992, ovvero qualora tali valori limite non vengano superati a motivo dell'impiego dei fanghi.

Possono essere utilizzati i fanghi che al momento del loro impiego in agricoltura, non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti nell'allegato IB del D. Lgs. 99/1992.

I fanghi possono essere applicati su e/o nei terreni in dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca nel triennio, purché i suoli presentino le seguenti caratteristiche:

- capacità di scambio cationico (c.s.c.) superiore a 15 meg/100 gr;
- pH compreso tra 6,0 e 7,5.

In caso di utilizzazione di fanghi su terreni il cui pH sia inferiore a 6 e la cui c.s.c. sia inferiore a 15, per tenere conto dell'aumentata mobilità dei metalli pesanti e del loro maggiore assorbimento da parte delle colture sono diminuiti i quantitativi di fango utilizzato del 50%. Nel caso in cui il pH del terreno sia superiore a 7,5 si possono aumentare i quantitativi di fango utilizzato del 50%.

I fanghi provenienti dall'industria agro-alimentare possono essere impiegati in quantità massima fino a tre volte le quantità indicate al comma 4. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare valori pari ad un quinto di quelli di cui all'allegato I B.

b) Divieti

È fatto divieto all'azienda di utilizzare i fanghi sui terreni agricoli se non ricorrono le condizioni previste dal precedente paragrafo a).

È vietato l'utilizzo di fanghi tossici e nocivi in riferimento alle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, con le concentrazioni limite stabilite nella delibera del 27 luglio 1984, anche se miscelati e diluiti con fanghi rientranti nelle presenti disposizioni.

È vietato applicare i fanghi ai terreni:

- allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
- con pendii maggiori del 15% limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
- con pH minore di 5;
- con C.S.C. minore di 8 meg/100 gr;
- destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
- quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente.

E' vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali che per quelli diluiti con acqua.

E vietata ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la distribuzione dei fanghi per una fascia di rispetto pari a m. 200 di raggio rispetto al punto di captazione o derivazione di acque superficiali e/o sotterranee destinate al consumo umano.

c) Norme tecniche per l'applicazione dei fanghi

L'azienda deve applicare i fanghi:

- seguendo le buone pratiche agricole;
- durante l'applicazione o subito dopo va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno;
- durante le fasi di applicazione dei fanghi sul suolo, deve essere evitata la diffusione di aerosoli, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla somministrazione;
- in ogni caso l'applicazione dei fanghi deve essere sospesa durante e subito dopo abbondanti precipitazioni, nonché su superfici gelate o coperte da coltre nevosa.

d) Notifica

L'azienda deve notificare, con almeno 10 giorni di anticipo alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Provincia di Pordenone e al Comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi; la notifica deve contenere le seguenti informazioni:

- gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati alla lettera f) del presente punto 1;
- l'identificazione, sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi;
- i dati analitici dei terreni, per i parametri indicati all'allegato IIA del D. Lgs. 99/1992;
- le colture in atto e quelle previste;
- le date previste per l'utilizzazione dei fanghi;
- il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare i fanghi;
- il titolo di disponibilità dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

L'Azienda Agricola Rossi Alberto dovrà confermare, agli Enti sopraccitati, le date previste per l'utilizzazione dei fanghi, elencate nella notifica, attraverso le vie brevi (fax o e-mail) entro le 48 precedenti dalla prevista distribuzione sui terreni con indicazione dell'orario di inizio delle operazioni di spargimento.

e) Analisi dei terreni

L'azienda deve effettuare le analisi dei terreni secondo lo schema di cui all'allegato II A del D.Lgs. 99/1992 e con i metodi di riferimento di campionamento e di analisi indicati nell'allegato stesso.

Le analisi devono essere ripetute almeno ogni tre anni, ed essere inviate alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Provincia di Pordenone e al Comune di competenza.

Le analisi del terreno, compreso il campionamento, devono essere eseguite da tecnici e laboratori abilitati, che forniranno garanzia attraverso la sottoscrizione dei relativi rapporti di prova analitici.

f) Analisi dei Fanghi

I fanghi, così come prodotti presso gli impianti di depurazione, devono essere analizzati ogni volta che intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate e comunque, ogni tre mesi per gli impianti di potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti (a.e.); ogni 6 mesi per gli impianti di potenzialità inferiore a 100.000 a.e.. Nel caso dei fanghi di cui all'articolo 2 punto a.1., provenienti da impianti di depurazione con capacità inferiore a 5.000 a.c., si procederà ad almeno una analisi all'anno.

Le analisi devono essere effettuate sui parametri dell'allegato I B e II B del D.Lgs. 99/1992, nonché sui seguenti parametri di cui alla tabella 1.1. della Delibera del Comitato interministeriale 27.07.1984: Arsenico e suoi composti (come As), Benzo[a]pirene, Cromo esavalente e suoi composti (come Cr), Policlorobifenili, Selenio e suoi composti (come Se), 1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina, 1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzodiossina, 1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina, 2,3,7,8 - Tetraclorodibenzo-p-diossina, 2,3,7,8 - Tetraclorodibenzofurano, Policlorodibenzodiossine escluse quelle suelencate,

Policlorobenzofurani esclusi quelli suelencati;

Le analisi devono essere effettuate con i metodi di riferimento di campionamento e di analisi indicati nell'allegato IIB al D. Lgs. 99/1992 per i parametri previsti negli allegati IB e IIB del medesimo decreto, mentre per gli altri parametri si dovrà fare riferimento al punto 1.2 della Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.

Il campionamento dei fanghi da sottoporre ad analisi dovrà essere eseguito esclusivamente presso l'impianto di depurazione.

Le analisi dei fanghi, compreso il campionamento, devono essere eseguite da tecnici e laboratori abilitati, che forniranno garanzia attraverso la sottoscrizione dei relativi rapporti di prova analitici.

g) Formulario d'identificazione

L'attività di trasporto, raccolta, stoccaggio e condizionamento dei fanghi è disciplinata e autorizzata ai sensi della normativa vigente per lo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.);

Per ogni fase di utilizzazione i fanghi devono essere corredati dal "formulario di identificazione" (art. n 193 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n 4). Le informazioni specifiche di cui all'allegato III A del D.Lgs. 99/1992, non previste nel formulario dovranno essere indicate nelle annotazioni dello stesso.

Il formulario di identificazione deve essere conservato per un periodo non inferiore a sei anni;

h) Registri

L'azienda deve tenere apposito registro, con pagine numerate progressivamente e timbrate dall'autorità competente (Provincia), sul quale devono essere riportati, secondo le modalità indicate nell'allegato III B del D.Lgs. 99/1992:

- il risultato delle analisi dei terreni;
- i quantitativi di fanghi ricevuti;
- la relativa composizione e caratteristiche (analisi dei fanghi);
- il tipo di trattamento subito;
- gli estremi del formulario di identificazione;
- il nominativo o la ragione sociale del produttore, del trasportatore, del trasformatore;
- i quantitativi di fanghi utilizzati;
- le modalità e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento.

I registri devono essere conservati per un periodo non inferiore a sei anni dall'ultima annotazione. Analogamente vale per ciascun certificato di analisi di cui alle lettere e) e f) del presente punto 1;

2. Si suggerisce all'Azienda Agricola Rossi Alberto che nella distribuzione dei fanghi vengano rispettate le seguenti fasce di rispetto:
 - m. 30 dal ciglio delle strade comunali, provinciali e statali;
 - m. 50 dalle case di civile abitazione;
 - m. 30 dai corsi d'acqua superficiali;
 - m. 5 dalle canalette di scolo delle acque.
3. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela ambientale, le norme sanitarie, le disposizioni del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e del D. Lgs. 99/1992, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura;
4. La presente autorizzazione è valida per cinque anni dalla data del presente provvedimento;
5. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso comunque necessari o previsti dalle normative vigenti e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente;
6. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:

- di applicazione di nuove disposizioni;
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche;
7. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca della stessa, nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 16 del D. Lgs. 99/1992;
8. Il presente atto verrà trasmesso alla Azienda Agricola Rossi Alberto, Regione Friuli Venezia Giulia, al Comune di Maniago, all'ARPA FVG Dipartimento di Pordenone, all'A.S.S. n. 6 "Friuli occidentale" ed al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone;

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 28/12/2010

IL TECNICO AMBIENTALE
Valentino Busolini

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni